



Estensione della comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Estensione delle disposizioni del provvedimento prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023

1.1. Tenuto conto di quanto espressamente previsto dall'articolo 15, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le disposizioni del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023, salvo quanto diversamente stabilito dal presente provvedimento, si applicano anche al credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre 2022.

2. Approvazione del nuovo modello per la comunicazione dei crediti maturati e delle relative istruzioni

2.1. Ai fini della comunicazione all'Agenzia delle entrate dei crediti d'imposta maturati, sono approvate le nuove versioni del "Modello per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici" e delle relative istruzioni di compilazione, allegate al presente provvedimento.

3. Invio delle comunicazioni da parte dei soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d'Italia

3.1. I soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d'Italia, non titolari di partita Iva, che devono effettuare le comunicazioni di cui al presente provvedimento e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023, inviano il modello di cui al punto 2 all'indirizzo PEC cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. Il modello, debitamente compilato, deve essere sottoscritto con firma digitale dal soggetto beneficiario dei crediti d'imposta o dal suo rappresentante. In alternativa, il modello può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso al suddetto indirizzo PEC unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il modello può essere trasmesso anche tramite un intermediario appositamente delegato. I modelli inviati tramite PEC riferiti a soggetti titolari di partita Iva saranno respinti.

Motivazioni

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023 è stato approvato il modello per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il secondo semestre 2022 e per l'acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il quarto trimestre 2022.

L'articolo 15, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha aggiunto il comma 1-*quater* all'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevedendo che la suddetta comunicazione debba essere inviata entro il 16 marzo 2023 anche con riferimento al credito spettante per l'acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo. Anche in questo caso, il legislatore ha stabilito che il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione siano definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il presente provvedimento le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 16 febbraio 2023 sono estese al credito d'imposta di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 115 del 2022, spettante per l'acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022.

Per consentire l'acquisizione delle comunicazioni relative all'ulteriore credito d'imposta sopra richiamato, con il provvedimento sono approvate anche le nuove versioni del "*Modello per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici*" e delle istruzioni di compilazione, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 16 febbraio 2023. In particolare, è stato aggiornato il quadro "B" del modello di comunicazione, dove sono indicati i crediti d'imposta e i relativi requisiti.

Inoltre, il presente provvedimento fornisce indicazioni per l'invio, tramite il Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari, delle comunicazioni da parte dei soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d'Italia, che potrebbero risultare privi di partita IVA.

La procedura telematica di acquisizione delle comunicazioni sarà aggiornata il 1° marzo 2023.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Regolamento (UE) 2016/679;

Articoli 6 e 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;

Articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;

Articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;

Articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 1 marzo 2023

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente